

# Snc e sas con il freno tirato

## Crescono invece le preferenze per le società di capitali

Pagina a cura  
DI BRUNO PAGAMICI

In diminuzione l'appeal delle società di persone, mentre crescono le preferenze nei confronti delle società di capitali, in particolare delle srl. Negli ultimi dieci anni il numero di società di persone, in particolare le snc, è costantemente in calo, a fronte di una crescita sostenuta delle società di capitale che continua ormai da venti anni, concentrata in particolare nelle srl. Nonostante i trend in atto, il numero di società di persone tutt'ora esistente e operativo è ancora particolarmente consistente. Non va infatti trascurato che a fronte di criticità più o meno marcate dei modelli imprenditoriali a base personale, questi tipi societari consentono di controllare direttamente, per tramite della gestione della società, il proprio investimento. Secondo i dati, le società di persone attive hanno raggiunto quota 813.228 nel 2016, contro 1.040.095 registrate; i modelli Unico società di persone presentati nel 2015 sono stati 880.097 contro 1.122.212 di Unico società di capitali, di cui 985.520 relativi alle srl. L'analisi ricognitiva dei dati e l'approfondimento delle peculiarità che connotano le società a base personale sono stati oggetto dello studio «Società di Persone: criticità e prospettive di modifica della disciplina alla luce dei dati statistici», pubblicato recentemente sul proprio sito dalla Fondazione nazionale commercialisti. Gli esperti si sono soffermati in particolare su alcuni aspetti che caratterizzano la struttura giuridica e il funzionamento delle società di persone, come il capitale sociale, la fase dello scioglimento e della liquidazione e quella del recesso. Secondo la Fondazione, inoltre, la predisposizione dei bilanci secondo gli schemi adottati nelle società di capitali, oltre a garantire maggiore trasparenza nelle informazioni per i creditori esistenti, potrebbe rappresentare un valido strumento per l'accesso al credito bancario.

**Capitale sociale.** Nella snc e nella sas l'atto costitutivo deve indicare i conferimenti di ciascun socio, i valori a essi attribuiti e il modo di valutazione. Com'è noto non è richiesta esplicita indicazione di un capitale minimo che, peraltro, si intende comprensivo della somma dei valori attribuiti dai soci ai loro conferimenti. La legge dedica al capitale sociale due norme nel capo

### Alcune particolarità delle società di persone

<b>Capitale sociale</b>	Non sono precisati criteri certi e attendibili per la valutazione dei conferimenti, anche qualora i soci lo richiedano Può essere ridotto volontariamente (art. 2306 c.c.)
<b>Recesso del socio</b>	Nel novero dei casi di recesso per giusta causa non è prevista l'ipotesi in cui il socio non intenda subire decisioni, validamente assunte a maggioranza, che comportino modifiche del contratto sociale tali da incidere su elementi fondanti le vicende organizzative della società (modifica dell'oggetto sociale, aumento del capitale sociale ecc.) Nel caso della liquidazione della quota del socio recedente nulla è previsto con riguardo alla eventuale riduzione di capitale come avviene per le società di capitali
<b>Bilancio</b>	La predisposizione del bilancio secondo gli schemi adottati nelle società di capitali, oltre a rispondere a criteri di maggiore trasparenza, potrebbe rappresentare un valido strumento per l'accesso al credito bancario
<b>Scioglimento</b>	Non è previsto alcun intervento dell'autorità giudiziaria: sono i soci che possono adire il giudice in caso di sussistenza di una causa di scioglimento, richiedendo una sentenza di natura dichiarativa dell'esistenza di tale causa con effetti retroattivi

dedicato alla snc applicabili, in virtù del rinvio effettuato nell'art. 2315 c.c., anche alle sas:

- art. 2303, secondo comma, c.c., ove si prevede il divieto di distribuzione degli utili in caso di perdita del capitale sociale fino a che quest'ultimo non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente;

- 2306 c.c. che disciplina la riduzione volontaria di capitale.

Anche in considerazione della eventuale funzione organizzativa che il capitale potrebbe svolgere nelle società di persone, l'indicazione del capitale sociale nell'atto costitutivo è opportuna al fine di delimitare maggiormente l'organizzazione della società, qualora si intenda fissare un metodo di decisione dei soci in funzione delle quote di partecipazione al capitale sociale e sottrarre la determinazione del capitale medesimo alla libera disponibilità da parte dei soci, come indirettamente si evince dall'art. 2303, secondo comma, c.c. In quest'ottica, occorrerebbero indicazioni di maggior dettaglio in relazione alla stima dei conferimenti da parte dei soci delle società che svolgono attività commerciale. L'art. 2295, n. 6, c.c. quando prescrive l'obbligatoria indicazione dei conferimenti di ciascun socio del valore a essi attribuito e del metodo di valutazione, intende tutelare, da un lato, i terzi che avranno modo di prendere informazioni per tramite del-

la pubblicazione presso il registro delle imprese dell'atto costitutivo e, dall'altro, i soci stessi che vantano il diritto a veder ripartiti i guadagni in proporzione ai conferimenti. Sarebbe pertanto utile procedere con l'indicazione dei conferimenti e del loro valore e, all'occorrenza qualora i soci lo richiedano, precisare criteri certi e attendibili per la valutazione dei conferimenti stessi.

Con riferimento al procedimento dei conferimenti di beni in natura, poi, mutuando la disciplina semplificata dettata per le società di capitali, sarebbe opportuno l'intervento di un professionista indipendente incaricato della relazione di stima, senza giuramento dinanzi alla cancelleria.

**Recesso.** Il diritto di recesso è riconosciuto al socio nel caso di società contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci (art. 2285, primo comma, c.c.) ovvero, nei casi di società contratta a tempo determinato, al ricorrere di una giusta causa o, infine, al ricorrere di una delle ipotesi contemplate nel contratto sociale (come possibile causa di recesso).

La tipizzazione delle cause di recesso risponde, come è noto, all'esigenza di non consentire il recesso del socio nei casi in cui il rapporto sociale non sia a tempo indeterminato, caratterizzandosi il vincolo contrattuale come perpetuo. L'estrema rigidità

riscontrata nell'interpretazione dell'art. 2285 c.c., relativamente all'individuazione del concetto di giusta causa, è motivata da inadempimenti degli obblighi assunti o violazione del rapporto fiduciario tra soci. Per tradizionale insegnamento della giurisprudenza, il recesso del socio può ritenersi determinato da una giusta causa quando costituisce una reazione legittima al comportamento posto in essere da altri soci, comportamento tanto grave da sminuire la fiducia che il socio recedente ha in essi riposta. Restano aperte, allora, le note questioni circa l'attrazione, nel novero dei casi di recesso per giusta causa, delle ipotesi in cui il socio non intenda subire decisioni, validamente assunte a maggioranza, che comportino modifiche del contratto sociale tali da incidere su elementi fondanti le vicende organizzative della società (modifica dell'oggetto sociale, aumento del capitale sociale).

Nell'ambito del procedimento di liquidazione della quota del socio recedente, infine, nulla è previsto con riguardo alla eventuale riduzione di capitale, né all'ipotesi di impossibilità di effettuare il rimborso e ai conseguenti correttivi, come invece avviene per le società di capitali.

**Scioglimento e liquidazione.** Nelle società di persone le cause di scioglimento operano di diritto (art. 2272 c.c.), automaticamente, sen-

za necessità di una deliberazione da parte dei soci o accertamento da parte dei soci amministratori. La legge nulla dispone circa l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese della causa di scioglimento e la società entra direttamente in liquidazione.

Non è richiesto dalla legge alcun intervento dell'autorità giudiziaria: sono i soci che possono adire il giudice quando sorgano conflitti circa la sussistenza di una causa di scioglimento, ottenendo, se del caso, una sentenza di natura dichiarativa dell'esistenza di tale causa con effetti retroattivi. Esperiti gli accertamenti, la causa di scioglimento diventa operativa e a carico degli amministratori, scattano gli obblighi di cui all'art. 2274 c.c.

Nelle società di persone il procedimento di liquidazione ha in realtà carattere facoltativo, inizia e prosegue con le modalità di cui agli artt. 2275 e ss. c.c. solo nei casi in cui il contratto sociale non preveda il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non raggiungano un accordo sulle modalità di determinazione. Ferma restando la necessità di provvedere alla liquidazione, vale a dire di provvedere alla definizione dei rapporti con i terzi prima della divisione del patrimonio sociale, il procedimento legale non è obbligatorio, potendo essere sostituito da un procedimento convenzionale deciso dai soci. In assenza di previsioni statutarie di differente tenore, la nomina dei liquidatori è fatta dai soci con il consenso unanime degli stessi e in caso di disaccordo provvede il presidente del tribunale. Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione e proporre ai soci il piano di riparto. Sebbene sia previsto un obbligo di redazione, nulla è specificato con riguardo alle modalità di approvazione di tale bilancio; non si rinviengono previsioni specifiche circa i criteri di redazione del bilancio finale di liquidazione.

La legge nulla dispone in ordine all'obbligo di deposito di tale documento presso il registro delle imprese; diversamente è prevista la comunicazione ai soci del bilancio finale e del piano di riparto per acquisire la loro approvazione «tacita». L'art. 2311 c.c., infatti, stabilisce che il bilancio finale e il piano di riparto si intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto.